



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

PATTO DI COLLABORAZIONE “INSIEME E’ MEGLIO PER I GIARDINI LAMBOGLIA” TRA IL MUNICIPIO BASSA VAL BISAGNO, LA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E L’A.S.D. ZENAROLLER.

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI ART.16 DELLA TABELLA ALL.B) DEL D.P.R. 26.10.1972 N.642)

Nella sede degli uffici municipali siti in Genova - piazza Manzoni n° 1, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 303.0.0.-28 del 24 marzo 2023 che ha approvato il patto di collaborazione in oggetto;

TRA

il Comune di Genova - Municipio - Bassa Val Bisagno con sede legale in Genova, via Garibaldi n° 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato

- dalla dott.ssa Maria Maimone, nella sua qualità di Direttore del Municipio, in virtù dell’Ordinanza del Sindaco n° 283 del 31/12/2020 con la quale Le è stato conferito l’incarico dirigenziale di Direttore del Municipio Bassa Val Bisagno, ed ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, domiciliato nella sua qualità di Dirigente presso la sede suddetta, di seguito denominata “Direttore”;
- dalla dott.ssa Daniela Giancarli, nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione Servizi Sociali della Direzione Politiche Sociali, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina dei contratti,

domiciliati nelle loro qualità di Direttore e Dirigente presso la sede suddetta;

E


L’A.S.D. Zenaroller con sede in Genova - rappresentata dal Sig. Silvano Savoldi nella sua qualità di Presidente seguito denominato “Proponente”;

PREMESSO

- che l’articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale 51/2016 ha approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani (“Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione”);



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

- che il Comune di Genova ha individuato, con determinazione dirigenziale n. 100.0.0. - 2 del 26/1/2017 l'unità operativa Ufficio Partecipazione e Dialogo con i cittadini della Direzione Gabinetto del Sindaco quale struttura che svolge attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto;
- che il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta numero 270 del 24.11.2016, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;
- che il Comune di Genova ha individuato, ai sensi dell'art. 7 c. 4 del Regolamento, quale responsabile della sottoscrizione e stipula del presente patto di collaborazione ordinaria il Segretario Generale del Municipio, dott.ssa Maria Maimone, ora Direttore;
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;
- che il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

CONSIDERATO che:

- L'A.S.D. Zenaroller ha presentato una proposta progettuale denominata "Insieme è meglio per i giardini Lamboglia", che prevede la realizzazione di attività utili alla riqualificazione degli spazi pubblici degli omonimi giardini in relazione all'attività sportiva di pattinaggio, allegato e parte integrante del presente protocollo;
- la Giunta Municipale con propria Decisione n° 1 del 7/2/2023, che si allega quale parte integrante del presente patto, si è espressa favorevolmente rispetto alla proposta del progetto;
- la realizzazione di tale attività richiede uno spazio per il ricovero di alcune attrezzature inerenti alla disciplina del pattinaggio;
- tali spazi sono stati individuati nelle pertinenze dei locali della C.A. assegnati al Centro Servizi per la Famiglia (NUMERO GARA 8164417);
- per l'utilizzo di tali spazi il promotore del progetto ha garantito anche la manutenzione degli spazi interni ed esterni dei giardini interessati dall'attività;
- l'impegno manutentivo degli spazi esterni pubblici può essere efficacemente coadiuvato dai cittadini che ne hanno diretto interesse, sono parti in causa e ben conoscono le necessità del territorio;
- è interesse della C.A. promuovere azioni di animazione degli spazi pubblici del territorio al fine di contrastarne il cattivo uso e stimolare una migliore cura delle cose comuni;
- è stato trasmesso dall' Area Tecnica del Municipio parere favorevole;

SENTITI:



- il coordinatore del Centro Servizi Famiglia dell'Ambito Territoriale Sociale 46 Bassa Valbisagno, sig. Chiara Lanini, (NUMERO GARA 8164417) che ha espresso formalmente il proprio parere favorevole.
- il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale 46-Bassa Valbisagno, Fabio Cappello, che ha espresso parere favorevole;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art. 7 del regolamento medesimo che, in base all'oggetto della proposta di collaborazione è il seguente: promozione di azioni coordinate per la riqualificazione dei giardini Lamboglia attraverso un'attività sportiva di pattinaggio.

ART. 2 - OBIETTIVI E AZIONI DI CURA/RIGENERAZIONE/GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Municipio ed il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono:

- **Coesione sociale** -

Le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, quindi, risultano essere le seguenti.

ART. 3 - MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Municipio Bassa Valbisagno ed il Proponente si impegnano ad operare:

- in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai seguenti valori e principi generali: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità.

In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni alla civica amministrazione, perseguendo gli obiettivi indicati al punto 2 del presente patto rispetto dei principi del suddetto regolamento.



Il **Municipio** offre la disponibilità e l'utilizzo dei servizi igienici e dello spazio sottostante la sede dell'Educativa di strada all'interno dei giardini Lamboglia, per ricovero di alcuni attrezzi inerenti la disciplina sportiva praticata dall'A.s.d. Zenaroller, funzione valutata compatibile con l'utilizzo per le attività educative.

Il Proponente si impegna

- a realizzare l'attività sportiva di pattinaggio presso la pista dei giardini Lamboglia;
- a mantenere gli spazi pubblici, sia quelli offerti per il ricovero delle attrezzature sia quelli esterni, contribuendo a contrastarne il cattivo uso e a stimolare una migliore cura dei beni comuni, in particolare provvedendo alla pulizia della pista di pattinaggio e degli spalti adiacenti ad essa, oltre che alla zona circostante l'ingresso dello spazio adibito a ricovero delle attrezzature sportive, senza alcun vincolo di ristrutturazione;
- a svolgere, in collaborazione con il Centro Servizi per la Famiglia, eventi sportivi con finalità educative;
- ad accogliere gratuitamente ai propri corsi, minori segnalati dai servizi sociali e dallo stesso Centro servizi per la famiglia dall'Ambito Territoriale Sociale 46 tendenzialmente per n. 5 all'anno offrendo 10 ore di corso di pattinaggio che si possono svolgere anche presso la sede operativa della ASD di Via Pinetti 21R. ;
- alla gestione delle sole informazioni personali necessarie alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo per le sole finalità che ne derivino, per il tempo necessario alla realizzazione delle attività connesse e nel rispetto dei vincoli e delle responsabilità per la gestione dei dati personali e della Privacy secondo quanto stabilito dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018;
- a coinvolgere nelle attività dedicate a minori personale o volontari non interessati da procedimenti o condanne relativamente agli articoli 380, 381 e 444 del Codice di Procedura Penale, in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 e del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39.

L'Ambito Territoriale Sociale si impegna a segnalare i nominativi dei minori interessati alla suddetta attività sportiva, che beneficeranno della gratuità e a presidiare la fattiva collaborazione con il Centro Servizi per la Famiglia, in particolare per la realizzazione degli eventi aperti alla cittadinanza previsti nell'anno di vigenza del presente patto.

ART. 4 - MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva del bene comune urbano oggetto del presente patto sono le seguenti: **rivitalizzazione della pista di pattinaggio dei Giardini Lamboglia attraverso l'organizzazione di eventi anche aperti alla cittadinanza in collaborazione con il Centro Servizi per la Famiglia, in particolare il Servizio di Educativa di Strada.**

ART. 5 - RESPONSABILITÀ



Il Proponente, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Con il presente atto si consegna al Proponente copia delle chiavi del locale sottostante la sede del Centro Servizi per la Famiglia (Educativa di strada) per l'utilizzo previsto e concordato nello stesso.

ART. 6 - ASSICURAZIONI E GARANZIE

Fatte salve le coperture assicurative già in possesso del Proponente per le proprie attività statutarie, nell'ambito delle attività descritte, per lo svolgimento di tale collaborazione sarà operativa la copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni del Comune di Genova.

La copertura assicurativa non è operante nel caso in cui il cittadino attivo sia ritenuto direttamente responsabile di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione degli interventi, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave.

La vigente polizza assicurativa infortuni, stipulata dal Comune di Genova, prevede il limite di età non superiore agli 85 anni per la validità dell'assicurazione.

ART. 7 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Municipio si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

ART. 8 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il Comune di Genova - Municipio Bassa Val Bisagno si riserva di interrompere il presente rapporto di collaborazione in caso di inosservanza dei termini o inadempienze tecnico-operative rilevate segnalate o verificate dal Municipio con decisione inappellabile, opportunamente motivata, da comunicarsi ufficialmente anche senza anticipo.

ART. 10 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

Il presente patto di collaborazione ha una durata di anni uno dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato con specifico atto qualora non intervengano disdette dalle parti entro la scadenza prevista.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca del presente patto.

ART. 11 - NORMA FINALE



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 27/03/2023

per il Comune di Genova - Municipio Bassa Valbisagno
Il Direttore dei Municipi Bassa e Media Valbisagno

Dott.ssa Maria Maimone



.....
Sottoscritto digitalmente

Il Dirigente Settore Gestione Servizi Sociali
Direzione Politiche Sociali

Dott.ssa Daniela Giancarli



.....
Sottoscritto digitalmente

per il Proponente – A.S.D. Zenaroller

Il Presidente – **SILVANO SAVOLTI**